



*Procura della Repubblica  
presso il Tribunale di Lagonegro*

Prot. 160 del 13/01/2022

**Oggetto: Decreto nr. 1/2022 – Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19**

**Al Sig. Procuratore Generale  
POTENZA**

**Al Sig. Presidente della Corte di Appello  
POTENZA**

**Al Sig. Presidente Tribunale  
LAGONEGRO**

**Al Sig. Presidente Ordine Avvocati  
LAGONEGRO**

**All'Istituto di vigilanza "Vigilanza Città di Potenza"  
POTENZA**

Si trasmette il decreto nr. 1/2022 a firma del Procuratore della Repubblica di Lagonegro, datato 10/01/2022, relativo all'oggetto.

Il Direttore  
Dott.ssa Floriana Orofino





# Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro

Decreto nr. 1/2022

## Il Procuratore della Repubblica

Considerato che il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1, contenente “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, all'art. 3 (“Estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19”) modifica l'art. 9 sexies del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 contenente “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nel senso di estendere l'obbligo previsto per i magistrati, togati ed onorari, e per i giudici popolari anche *“ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia”*;

ritenuto che l'estensione del controllo alle categorie precedentemente esonerate è disposto dall'art. 3 co. 1, lett. b) 1) del d.l. n. 1 del 2022, che in tal senso modifica l'art. 9 sexies del d.l. n. 52/2021;

considerato che, coerentemente, lo stesso art. 3 co. 1 lett. b) 2) del d.l. n. 1 del 2022 riduce la portata dell'esenzione stabilita dal co. 8 dell'art. 9 sexies del d.l. n. 52/2021, che si legge ora nel senso che l'esenzione dall'esibizione del “Green pass” si applica solo ai testimoni e alle parti del processo, laddove, sul differente versante ora in considerazione, l'art. 3 co. 1 lett. b) 3) inserisce, nel d.l. 52/2021, il comma 8 bis dell'art. 9 sexies, che prevede che l'assenza del difensore, per mancato possesso o mancata esibizione della certificazione verde non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento;

rilevato che in ordine alla data di entrata in vigore dell'estensione sopra descritta dell'obbligo sono emersi due diversi orientamenti interpretativi.

Il primo individua la data di entrata in vigore in quella del 1° febbraio 2022, ai sensi del co. 1 ter del novellato art. 9 bis del decreto legge n. 52/2021;

il secondo la colloca in concomitanza immediata con l'attuale vigenza del d.l. n. 1/2021, considerando che la disposizione dell'art. 9 sexies prevede una disciplina speciale e autonoma a fronte di quella generale di cui all'art. 9 bis, parimenti modificato dall'art. 3 del d.l. n. 1 del 2022;

considerato che entrambi gli orientamenti presentano pari dignità, il primo in quanto parifica l'onere di adeguamento a carico dei difensori a quello delle altre categorie di cui all'art. 9 bis del d.l. n. 52/2021, il secondo, in quanto più aderente al principio di specialità, idoneo a dirimere, in sede interpretativa, il conflitto fra norme, in relazione al rapporto fra l'art. 9 sexies (norma speciale) rispetto all'art. 9 bis (norma generale);

considerato tuttavia che il generale e preminente principio di cautela, che presiede alla tutela del diritto alla salute, induce ad optare per l'attuale vigenza delle disposizioni sopra citate;

richiamate le circolari ministeriali DOG 13.10.2021 ("*Circolare sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari*") e DOG 14.10.2021, integrativa della predetta; richiamate le circolari in materia già vigenti in questo Ufficio dal 15 ottobre 2021, anche con particolare riguardo alle modalità esecutive dello stesso, emanate in adempimento delle previsioni di cui al d.l. 21.9.2021, n. 127,

Dispone

Che l'accesso agli uffici giudiziari, da parte dei difensori, dei consulenti, dei periti e degli altri ausiliari del magistrato, estranei alle amministrazioni della giustizia avvenga solo nel possesso e previa esibizione, a richiesta, di certificazione verde COVID-19 (c.d. Green pass base),

Manda alla Segreteria per l'immediata comunicazione di questo provvedimento al Responsabile dell'Istituto di Vigilanza che provvede alla sorveglianza degli accessi al Palazzo di Giustizia.

Con successivi provvedimenti verrà data attuazione alle ulteriori previsioni di cui al d.l. n. 1/2021 la cui entrata in vigore è differita.



Il presente provvedimento sarà inserito nel sito web dell'Ufficio.

Dispone

altresì la comunicazione del presente provvedimento al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro per l'ulteriore diramazione ai propri iscritti nonché, per conoscenza al Presidente del Tribunale, al Procuratore Generale e al Presidente della Corte d'Appello di Potenza.

Lagonegro, 10 gennaio 2022

Il Procuratore della Repubblica  
Gianfranco Donadio



PROCURA DELLA REPUBBLICA  
DI LAGONEGRO  
Depositato il 10/01/2022  
il Direttore Amm.vo  
D.ssa Elorina De Fina

